



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 42/CSAT del 17 Aprile 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 17 Aprile 2026
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo.

Reclamo della società BOYS CAIVANESE in riferimento al C.U. n. 35/GST del 12/04/2026.

Gara – Boys Caivanese / Portici 1906 Arl del 12.04.2026 – Campionato Eccellenza “A”.

Risultato gara 2-3 confermato da GST

La società Asd Boys Caivanese proponeva reclamo avverso la delibera pubblicata sul CU n. 35/GST del 14/04/2026 con la quale il GST rigettava il reclamo proposto in primo grado ed omologava il risultato con il punteggio di 2-3 conseguito sul campo.

La società reclamante, oltre a riportarsi integralmente a quanto già dedotto in primo grado, evidenziava e produceva foto scattate da vari reporter di testate locali dove era immortalato, con estrema chiarezza e riconducibilità a tesserati del Portici, il taglio della rete della porta ad opera di quest'ultimi che evidenziavano così un comportamento antisportivo da parte dei tesserati della società reclamante. Inoltre la società reclamante evidenziava la irrealità della concessione di 21 minuti di recupero nel secondo tempo che non trovava giustificazione per due infortuni di gioco, peraltro non gravi, dal momento che nessun calciatore del Portici è stato sostituito dopo il 38° minuto del secondo tempo pur avendo la società ancora due cambi a disposizione. Ancora, assume la reclamante, che vi era una discrasia tra quanto riportato nel referto di gara del DDG che precisava che nel secondo tempo erano stati assegnati 21 minuti di recupero mentre nel referto del Commissario di Campo i minuti di recupero concessi al termine della gara erano soltanto 4. Infine il GST non avrebbe proceduto a convocare anche gli assistenti di gara per un supplemento di referto dal momento che, in particolare, l'Assistente n.2 aveva notiziato il DDG che calciatori del Portici stavano tagliando la rete con le forbici. Concludeva la reclamante per l'accoglimento della impugnativa atteso il comportamento gravemente antisportivo dei tesserati del Portici, con conseguente punizione sportiva della perdita della per 0-3 in favore della società Portici ex art. 10, comma 1 e 5, NOIF. Pervenivano nei modi e nei termini previsti dal CGS, le memorie difensive della società Portici 1906 arl con le quali preliminarmente si evidenziava la temerarietà del reclamo oltre la pretestuosità ed infondatezza dello stesso. I referti sia del DDG che degli Assistenti nulla di anomalo riportavano anzi il Commissario di Campo sottolineava la presenza di persone estranee non autorizzate, riconducibili a sostenitori della società reclamante, nello spazio antistante gli spogliatoi. La reclamante evidenziava ancora che la documentazione fotografica, prodotta era del tutto inammissibile ed inutilizzabile e non dimostravano alcunché risultando solo ed esclusivamente un maldestro tentativo di creare confusione. Concludeva la società SSD Portici 1906 arl per il rigetto del reclamo, la conferma della delibera del GST e la condanna della reclamante ad una sanzione pecuniaria per la proposizione di lite temeraria.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il supplemento di rapporto redatto dal DDG, il reclamo proposto, le memorie difensive depositate, sentite le parti in sede di audizione, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Nel premettere che il referto di gara, al pari di quello degli Assistenti, costituiscono fonte privilegiata, dall'esame degli stessi nulla si evince in relazione a quanto dedotto e

documentato dalla reclamante. Appare, comunque, a modesto parere di questa Corte, inverosimile che né il capitano della reclamante né i dirigenti della stessa abbiano non solo richiamato l'attenzione del DDG, o degli Assistenti d gara, nell'immediatezza, di quanto stavano compiendo i tesserati della società Portici né che al termine della gara abbiano depositato riserva scritta da allegare al referto. Per quanto attiene la documentazione fotografica prodotta la Corte adita rileva che, secondo quanto sancito dalle Crate Federali vigenti, le stesse, al pari di video, non possono essere esaminati se non per i casi specifici come l'errore di persona. Inoltre, per mero scrupolo la Corte evidenziava che la stessa documentazione non presenta data certa per cui non sarebbe possibile assumere con certezza che le stesse siano state scattate e siano riconducibili alla gara in oggetto. Al pari Questa Corte non ritiene di accogliere la richiesta della società controparte di condanna della Boys Caivanese per lite temeraria.

Alla di quanto esposto, pertanto, ribadito che i referti di gara costituiscono fonte privilegiata, evidenziato che il DDG nel redigere il supplemento di referto precisava che la partita si era conclusa regolarmente, e che, pertanto, la eventuale convocazione degli Assistenti sarebbe stata inutile dal momento che, nei rispettivi rapporti, nulla evidenziavano. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 35/GST del 12/04/2026; rigetta la richiesta della società reclamante di condanna della società Boys Caivanese per lite temeraria.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 17.04.2026

**Il Presidente C.S.A.T.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 17 Aprile 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**